



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



RINNOVO, CON MODIFICAZIONI, DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA" (CLASSE L-14 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI) PER GLI ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (prot. n. 44239 del 23 marzo 2017 – Rep. 868/2017)

TRA

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri con sede nel viale Salvo D'Acquisto, n. 1 – cap 50127 Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 80025530488, rappresentata dal Comandante, nella persona del Gen. D. Pietro Oresta, domiciliato per la sua carica nel viale Salvo D'Acquisto, n. 1- cap 50127 Firenze, avente i poteri per il presente atto,

E

l'Università degli Studi di Firenze con sede in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze - Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - nella persona della Magnifica Rettore e sua rappresentante legale, Prof.ssa Alessandra Petrucci domiciliata per la sua carica in Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, avente i poteri per il presente atto e con il concorso della Scuola di Giurisprudenza nella persona del Presidente, Prof. Alessandro Simoni, e del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella persona del Direttore, Prof. Andrea Simoncini;

VISTO

- l' articolo 8 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, che prevede che le Università possano partecipare alla progettazione e realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi attraverso apposite convenzioni;
- il Libro IV, Titolo III "*Formazione e addestramento*" del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "*Codice dell'ordinamento militare*";
- che l'art. 23 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le



Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;

- che l'Università di Firenze, con Decreto rettorale 19 aprile 2011, n. 352 (prot. n. 26314), modificato con Decreto rettorale 1 marzo 2012, n. 170 (prot. n.16719), ha adottato il proprio Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all'art. 8 disciplina le modalità di conferimento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
- che è comune volontà e preminente interesse delle parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di insegnamento;
- l'articolo 17, commi 95 e seguenti, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- il Decreto del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, che definisce le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.509;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n.1059 "Autovalutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 , n.47";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 novembre 2005, n.293 che definisce la classe del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;



- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 aprile 2007 che modifica il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 novembre 2005 n. 293, recante la "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 concernente "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" ;
- lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze;
- la convenzione per l'istituzione, attivazione ed organizzazione del corso di laurea in "Scienze giuridiche della sicurezza" (classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici) per gli allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri (prot. n.44239 del 23 marzo 2017 – Rep. 868/2017), nel seguito del testo "Convenzione";
- richiamate le premesse alla Convenzione;
- considerata l'opportunità, condivisa dalle parti, di rinnovare per un ulteriore triennio i contenuti della Convenzione con alcune modifiche, allo scopo di rendere ancora più proficua la collaborazione tra l'Università degli studi di Firenze (nel seguito del testo, "Università") e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;

ATTESO CHE

- i due Enti hanno già proficuamente collaborato nel campo della formazione dei Marescialli dell'Arma dei Carabinieri;
- l'Arma dei Carabinieri è interessata a promuovere a tutti i livelli la formazione del proprio personale per renderlo sempre più capace di rispondere alle esigenze di professionalità ed operatività richieste dalle Istituzioni e dalla società, e per tale ragione intende offrire agli allievi marescialli del corso triennale, di seguito denominati allievi Marescialli, una formazione di livello universitario nel settore delle discipline giuridiche ed investigative;



- l'Università degli studi di Firenze, di seguito denominata Università, nell'adempimento delle proprie finalità istituzionali ritiene di poter corrispondere alle predette esigenze proseguendo in un rapporto di collaborazione ormai decennale con l'Arma, dal quale sono derivate qualificanti opportunità nel campo della didattica oltre che un significativo accreditamento tra le istituzioni universitarie;
- in ragione di quanto sopra, accertata la sussistenza dei requisiti minimi di docenza richiesti dalla vigente normativa, l'Università a mantenere attivo - a partire dall'anno accademico 2023-2024 - a beneficio degli allievi Marescialli e secondo una progettazione didattica concordata tra le Parti, un Corso di laurea triennale in "Scienze giuridiche della sicurezza" nei termini di cui all'articolo 3.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La Scuola Marescialli e Brigadieri e l'Università (e, per quanto di competenza, la Scuola di Giurisprudenza), nel rispetto delle specifiche finalità, convengono di formalizzare i loro rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori di comune interesse, secondo le linee di sviluppo indicate negli articoli seguenti.

In applicazione della presente Convenzione, la collaborazione fra le amministrazioni precedentemente indicate è individuata nelle attività relative alla promozione, programmazione, organizzazione, coordinamento ed amministrazione del Corso di Laurea in "*Scienze giuridiche della sicurezza*" (Classe L - 14, Scienze dei Servizi Giuridici).

Le Parti si impegnano a promuovere e a fornire ogni collaborazione necessaria all'attivazione del Corso, nonché alla emanazione di atti amministrativi



generali o provvedimenti a tal fine occorrenti.

Art. 2

TITOLARITÀ

La competenza all'istituzione e all'attivazione del Corso di Laurea in argomento - secondo i contenuti formativi e curricolari proposti dalla Scuola di Giurisprudenza e gli obiettivi professionalizzanti determinati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di seguito denominato Comando Generale - è dell'Università, con il supporto organizzativo reso disponibile dalla Scuola Marescialli e Brigadieri.

La didattica è svolta sotto la responsabilità dell'Università che rilascia il titolo. L'articolazione tabellare e le attività didattiche del Corso di Laurea sono quelle previste dal Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Art. 3

CONTENUTI DEL CORSO

L'organizzazione del Corso di Laurea è oggetto di programmazione e di definizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) in aderenza a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 concernente "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*", recepito nel Regolamento didattico dell'Ateneo.

Su tali basi, l'attività didattica del Corso di Laurea comprende non meno di 180 CFU. I contenuti del Corso saranno definiti nell'ordinamento degli studi con l'indicazione delle attività formative (di base, caratterizzanti, affini) nonché, per ciascuna, i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) di appartenenza individuati per singola disciplina, i contenuti dei programmi, i relativi CFU e le ore di docenza.

Tutte le attività didattiche sono svolte in conformità all'ordinamento universitario tenuto conto delle specifiche esigenze di formazione degli allievi Marescialli e dell'organizzazione degli Istituti militari.

Gli allievi Marescialli che conseguano la Laurea con i contenuti previsti



nella presente Convenzione sono ammessi, a seguito di formale iscrizione individuale, al Corso di Laurea Magistrale in Diritto per la sostenibilità e la sicurezza o al quarto anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università, con riconoscimento integrale delle discipline tabellari sostenute e dei relativi CFU acquisiti.

Art. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Costituisce titolo di ammissione al Corso di laurea in "*Scienze giuridiche della sicurezza*" il superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale per Marescialli o il compimento di altri percorsi formativi interni all'Arma individuati convenzionalmente tra le parti.

Coloro che, all'atto di ammissione al corso di laurea in "scienze giuridiche della sicurezza" avessero già sostenuto esami universitari del corso di laurea da frequentare o di altri affini, non potranno comunque farli valere ai fini del riconoscimento dei crediti del corso stesso.

Tuttavia i suddetti esami potranno essere riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea di cui all'articolo 3, comma 4, della presente convenzione.

Gli iscritti al Corso di Laurea sono studenti universitari a tutti gli effetti, pertanto la gestione amministrativa della loro carriera verrà svolta dalla Segreteria Studenti. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente in base alle esigenze prospettate dalla Scuola Marescialli e Brigadieri, d'intesa con i competenti Organi Accademici.

Per esigenze funzionali dell'Arma dei Carabinieri ed in relazione alle finalità formative perseguite, l'Università di Firenze, aderendo alle esigenze organizzative e logistiche prospettate dal Comando Generale, è disponibile allo svolgimento delle attività formative e didattiche del Corso - riservato agli allievi Marescialli - presso la sede di Firenze.

Le sessioni di esame per la relazione e discussione delle tesi di laurea si



svolgono nei termini e nella sede concordati tra l'Università e la Scuola Marescialli e Brigadieri.

Art. 5

INSEGNAMENTI E DOCENZE

Gli insegnamenti del Corso di Laurea sono attribuiti ai sensi della normativa universitaria vigente.

L'Università si impegna a:

- a) far svolgere - a favore esclusivamente degli allievi Marescialli frequentatori - dal personale docente a ciò deputato, tutte le attività didattiche relative al Corso di Laurea in "*Scienze giuridiche della sicurezza*", l'accertamento del profitto nelle discipline oggetto d'insegnamento e l'espletamento della prova finale di laurea nei termini di cui all'articolo 4;
- b) prevedere per gli iscritti un piano di studi con le precisazioni, le specificazioni e le eventuali modifiche che verranno apportate con il consenso delle Parti in sede di Commissione Congiunta di cui all'articolo 7. Le attività di docenza saranno svolte da professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nonché da professori emeriti ed onorari dell'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 30 novembre 2010, n. 240. L'offerta didattica è deliberata annualmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Università.

In presenza di particolari esigenze didattiche, l'Università si riserva di attribuire insegnamenti ufficiali a docenti di ruolo di altri Atenei, secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Università.

Ove ritenuto più efficace per la formazione degli allievi, l'Università potrà affidare moduli didattici all'interno - e ad integrazione - degli insegnamenti ufficiali, a qualificati esponenti di Istituzioni attive nel settore delle scienze giuridiche o ad accreditati portatori di significative professionalità in tali settori.



La relativa delibera dovrà essere preceduta dal parere favorevole - o dalla proposta preliminare - della Commissione Congiunta di cui all'articolo 7.

Gli insegnamenti riguardanti i moduli e le discipline tecnico-militari, previsti nel Corso di laurea in "*Scienze giuridiche della sicurezza*", sono affidati annualmente dalla Commissione Congiunta di cui all'articolo 7, a personale dell'Arma dei Carabinieri o a personale esterno qualificato, su proposta della Scuola Marescialli e Brigadieri.

Nell'eventualità di pubblicazione di bandi per la copertura degli insegnamenti, le Commissioni istruttorie nominate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dai Dipartimenti referenti per i settori scientifico disciplinari potranno avere al loro interno un rappresentante dell'Arma componente della Commissione Congiunta di cui all'articolo 7.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, coloro che ne sono investiti a qualsiasi titolo, osservano le disposizioni dell'ordinamento universitario e delle norme al riguardo del Regolamento della Scuola Marescialli e Brigadieri.

Art. 6

COLLABORAZIONI

Le Parti garantiscono l'accesso alle proprie strutture didattiche da parte dei docenti e dei membri della Commissione Congiunta.

L'Università garantisce l'accesso alle proprie strutture didattiche ed ai servizi previsti per gli studenti, da parte degli allievi Marescialli frequentatori del Corso oggetto della Convenzione.

Sono promosse, d'intesa tra le Parti, iniziative di carattere didattico-culturale ed attività di studio, seminari e di ricerca.

È assicurata l'effettuazione di attività di ricevimento ed assistenza da parte dei docenti e, previ accordi tra la Scuola Marescialli e Brigadieri e l'Università, potranno essere previste adeguate forme di tutorato per guidare i frequentatori durante il loro iter formativo.

Sulla base di specifici accordi conclusi dalla Scuola Marescialli e Brigadieri con uno



o più Dipartimenti o Scuole dell'Università degli studi di Firenze, i docenti dell'Università svolgono corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai docenti militari della Scuola Marescialli e Brigadieri. Tali accordi recano anche la disciplina degli aspetti economici.

Art. 7

COMMISSIONE CONGIUNTA

Per soddisfare efficacemente le esigenze formative previste dalla presente Convenzione, l'organizzazione del Corso è definita per programmi di coordinamento didattico pluriennale, conformi all'ordinamento universitario e deliberati dalla Commissione Congiunta.

La Commissione è composta da:

- a) il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, o un suo delegato;
- b) il Presidente della Scuola di Giurisprudenza dell'Università, o un suo delegato;
- c) il Presidente del Corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza;
- d) il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri o un suo delegato;
- e) il Direttore dell'Istituto di Studi Professionali della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;
- f) il Capo Ufficio Addestramento e Studi della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;
- g) un rappresentante del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione, convocata e presieduta alternativamente dai membri di cui alle lettere b) e d) del presente articolo, assolve compiti di coordinamento, di configurazione degli obiettivi formativi e di programmazione didattica, oltre ai compiti specificamente attribuiti dalla presente Convenzione.

Art. 8

ONERI FINANZIARI

Per ogni allievo iscritto al corso di laurea sono dovuti all'Università Euro 667



per ogni anno accademico. Le modalità di pagamento della quota d'iscrizione vengono fissate annualmente.

L'importo di cui al comma 1 comprende la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo come stabilite nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento, nonché i contributi universitari e la quota CUS di ciascun allievo.

Gli oneri relativi agli affidamenti e alle supplenze del personale docente a vario titolo coordinati nel triennio dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza, nei termini di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, vengono versati dal servizio amministrativo individuato dal Comando Generale all'Università degli Studi di Firenze, sul Conto di Tesoreria 36739 presso la Banca d'Italia, che li destinerà al personale docente, sulla base dell'effettivo impegno dispiegato. L'Università degli studi di Firenze individua le azioni più opportune per garantire ai corsi impartiti presso la Scuola Marescialli e Brigadieri una didattica di qualità, stanziando le relative risorse.

Gli importi di cui al comma precedente vengono corrisposti nella misura di Euro 1.000,00 (mille) per ogni CFU attribuito alle materie oggetto di insegnamento e per ogni "modulo didattico" in cui il corso verrà svolto.

Il valore della spesa, derivante dall'esecuzione della convenzione, sarà stabilito annualmente mediante accordo formalizzato ed approvato dai competenti organi universitari e la Scuola Marescialli e Brigadieri, che - ove previsto - verrà inviato alla registrazione degli organi di controllo.

La Scuola Marescialli e Brigadieri mette a disposizione, senza alcun onere per l'Università:

- i locali e le strutture per lo svolgimento dell'attività didattica nelle sedi sopra indicate o per le attività organizzative di supporto alla stessa, per l'accesso ai quali saranno rispettate misure di sicurezza in vigore per l'ingresso in una struttura militare;
- proprio personale per lo svolgimento di attività amministrative di supporto alla didattica e di collegamento con la Scuola di Giurisprudenza e con la



Segreteria Studenti.

Art. 9

ASSICURAZIONE, SICUREZZA E PREVENZIONE

Il personale universitario ed i docenti civili impegnati a vario titolo nello svolgimento delle attività indicate nella presente Convenzione sono coperti, a carico dell'Università, da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rimangono in capo all'Università, in quanto individuabile come Datore di Lavoro, gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008.

La struttura ospitante dovrà comunque garantire:

- che i locali in cui verrà svolta l'attività didattica siano rispondenti alle norme vigenti;
- che le eventuali strumentazioni ivi utilizzate siano conformi alle disposizioni in materia;
- la presenza di un adeguato sistema di gestione, segnalazione e protezione in caso di emergenza.

L'Università si riserva di effettuare e l'Amministrazione ospitante si impegna a permettere le verifiche necessarie.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente:

- ha durata triennale con effetto dall'anno accademico 2023-2024, salvo formale disdetta di una Parte, comunicata all'altra non oltre il 30 aprile dell'ultimo anno di vigenza;



- è vincolata tra le parti e assume efficacia all'esito del visto da parte dei competenti organi di controllo e, in particolare per l'Arma dei Carabinieri, dalla sua registrazione da parte della Corte dei Conti;
- è soggetta a registrazione in caso di uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico della Scuola Marescialli e Brigadieri, mentre le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione stessa.

Firenze, 27 aprile 2023

**Per l'Università
degli studi di Firenze**

*la Magnifica Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci*

**Per la Scuola Marescialli
e Brigadieri dei Carabinieri**

*il Comandante
Gen. D. Pietro Oresta*

**Per la Scuola di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Firenze**

*il Presidente
Prof. Alessandro Simoni*

**Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli studi di Firenze**

*il Direttore
Prof. Andrea Simoncini*